

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6645 del 17/12/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - AGRICOLA BENFENATI MICETO DI BENFENATI WALTER E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO, VIA CANALETTA N. 14 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIA CANALETTA N. 14
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6903 del 17/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **AGRICOLA BENFENATI MICETO DI BENFENATI WALTER E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO, VIA CANALETTA N. 14 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIA CANALETTA N. 14

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATO che l'azienda Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.a. gestisce in Comune di Lugo, via Canaletta n. 14, un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas da digestione anaerobica di biomasse vegetali, sottoprodotti dell'agroindustria, liquami zootecnici con recupero energetico del biogas prodotto) di potenzialità pari a 600 kWe ed è in possesso di Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i., dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 412 del 07/02/2014 e s.m.i.;

DATO atto che l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili rientra, ai sensi della DGR 1795/2016 sopracitata, fra le opere e impianti di pubblica utilità per cui la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo alla SAC stessa;

VISTA l'istanza presentata alla SAC di Arpae di Ravenna in data 19/04/2018 - assunta al PG di Arpae con il n. PGRA/2018/5201 del 20/04/2018 (pratica Arpae n. 13811/2018) - valutata non corretta formalmente e completata in data 11/06/2018 con nota assunta al PG di Arpae con il n. PGRA/2018/7622 del 12/06/2018 - dall'azienda **Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.a.** (P.IVA 00849130398), con sede legale e impianto in comune di Lugo, via Canaletta n. 14, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante* "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante* "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4* "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016*, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- *Regolamento Regionale n.3/2017* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- *Legge 26 ottobre 1995, n. 447* "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

RICHIAMATO in particolare l'art.272-Bis del Dlgs n.152/2006 e smi in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene;

VISTA altresì la DGR 1495/2011 - "Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 13811/2018, emerge che:

- l'azienda **Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.a.** gestisce in comune di Lugo, via Canaletta n.14, un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas). L'impianto è in possesso di Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 412 del 07/02/2014 e smi, di durata pari a 20 anni. La suddetta autorizzazione ricomprende/sostituisce anche l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico. Il titolo relativo allo scarico delle acque di prima pioggia, ricompreso nell'Autorizzazione Unica, scadeva dopo quattro anni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica, pertanto la Società ha provveduto a richiederne il rinnovo all'interno di una procedura di AUA;
- la Società ha presentato alla SAC di Arpae di Ravenna in data 19/04/2018 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di Arpae con il n. PGRA/2018/5201 del 20/04/2018 (pratica Arpae n. 13811/2018), valutata non corretta formalmente e completata in data 11/06/2018 con nota acquisita al PG di Arpae con il n. PGRA/2018/7622 del 12/06/2018, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza SAC di Arpae. Lo scarico era già autorizzato con l'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 412 del 07/02/2014 e smi. Dal rilascio dell'atto n.412/2014 l'impianto è stato interessato da modifiche non sostanziali (procedimenti di PAS), in particolare con la PAS del 2016 è stata aggiornata la planimetria della rete fognaria. La Società ha presentato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico corredata dalla dichiarazione che nulla è stato modificato e delle ulteriori necessarie dichiarazioni;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi), che risulta già ricompresa nell'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 412 del 07/02/2014 e smi, per la quale l'Azienda ha dichiarato che nulla è stato modificato. Dal rilascio dell'atto n.412/2014 l'impianto è stato interessato da modifiche non sostanziali (procedimenti di PAS) e inoltre l'atto è stato aggiornato per i limiti del carbonio organico totale ai sensi del D.M. 118/2016 con Determina Dirigenziale della SAC Arpae n. 2016/4850 del 02/12/2016. Rispetto pertanto alle modifiche non sostanziali (procedimento di PAS presentata in data 04/07/2016 all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna), con la presente AUA viene aggiornato il valore della portata di emissione afferente all'essiccatoio (E3) da 15000 Nmc/h a 18000 Nmc/h;
  - valutazione di impatto acustico post-operam. Gli esiti della verifica acustica dell'attività in esercizio erano stati trasmessi dall'Azienda nel 2014, pertanto nella istanza AUA viene dichiarato che per tale matrice si tratta di proseguimento senza modifiche;
  - la comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza SAC di Arpae. La Società allegava la comunicazione n. 19241 (modifica n.2). Successivamente è stata presentata una ulteriore modifica della suddetta comunicazione, compilata nell'applicativo regionale Gestione Effluenti, in data 11/06/2018, n. 19276 – mod. n. 3 . L'impianto produce 11.226,40 mc di digestato tal quale, con contenuto di azoto del digestato pari a 46.692,52 kg/a, sottoposto a trattamento con separazione solido/liquido ed essiccamento di una parte del digestato separato. Il digestato prodotto è di tipo agroindustriale. Esso viene utilizzato agronomicamente in modo diretto, su terreni in disponibilità a vario titolo;
- l'istanza presentata in data 19/04/2018 così come completata in data 11/06/2018 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 11/06/2018, per cui si è provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 29/06/2018 (PGRA/2018/8408), ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;

- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale. La richiesta è stata inoltrata con nota di Arpae PG RA/2018/8666 del 04/07/2018 e i termini del procedimento sono stati sospesi;
- l'azienda presentava documentazione integrativa in data 25/07/2018 (PG Arpae RA/2018/9673);

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito alla valutazione di impatto acustico, acquisito agli atti di Arpae in data 24/08/2018 con PGRA/2018/11081;
- parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale acquisito in data 13/11/2018 con PGRA/2018/15918, in merito allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che allo stato attuale, sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'azienda **Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.a.**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà adottata e rilasciata dalla SAC ai sensi della DGR n. 1795 del 31 ottobre 2016;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### DETERMINA

1. DI ADOTTARE E RILASCIARE, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR n. 1795 del 31 ottobre 2016, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore dell'Azienda **Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.a.** (P.IVA 00849130398), con sede legale in comune di Lugo, via Canaletta n. 14, per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), nell'impianto sito in comune di Lugo, via Canaletta n. 14, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia, non recapitante in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza ARPAE SAC di Ravenna;
  - comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza ARPAE SAC di Ravenna;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza ARPAE SAC di Ravenna;

- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- L'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico in corpo idrico superficiale;
- L'**Allegato B**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzo agronomico del digestato;
- L'**Allegato C**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione del digestato.

**Rispetto all'impatto acustico**, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, l'Azienda dovrà produrre documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del presente atto ed è rinnovabile**. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;

6. DI DARE ATTO che le **autorizzazioni settoriali** relative allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale e alle emissioni in atmosfera, **ricomprese e/o sostituite dal provvedimento di autorizzazione unica n. 412/2014 del 07/02/2014 e smi, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e smi, sono adeguate dal presente atto di AUA**, con sostituzione delle relative condizioni/prescrizioni. Rimangono valide e senza alcuna variazione tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento n. 412/2014 del 07/02/2014 e smi non relative alle autorizzazioni settoriali comprese nel presente atto. Pertanto **la presente determinazione diviene parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica vigente n. 412 del 07/02/2014 e smi, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpa di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e al Servizio Territoriale Arpae, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

### Condizioni

1. Nell'insediamento sito in comune di Lugo, località Zagonara, via Canaletta n.14, l'azienda **Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.a.** gestisce un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas). Lo scarico è relativo alle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento di piazzali e di aree di transito dell'insediamento aventi una superficie totale di mq 3215.
2. Le reti delle acque meteoriche dell'impianto a biogas sono tenute separate e distinte dalle reti dell'impianto di allevamento suinicolo, che è adiacente ma separato fisicamente dall'impianto a biogas.
3. Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, vengono convogliate ad un sistema di trattamento, costituito da una vasca di prima pioggia provvista di pozzetto deviatore e disoleatore, con scarico, unitamente alle acque di seconda pioggia, in acque superficiali.
4. Il pozzetto ufficiale di prelevamento è stato individuato nel pozzetto posto subito a valle dei sistemi di trattamento, identificato dalla lettera C così come indicato nella planimetria della rete fognaria - "Planimetria punti di emissione e reti nere e bianche " DES-508-001\_Acque-R0" datata 08/06/2018, scala 1:250, allegata alla integrazione della domanda AUA ricevuta in data 25/07/2018 (Arpae PG/RA/9673).
5. Il recapito dello scarico è un fosso di scolo, che confluisce nella Canaletta di Zagonara, Bacino del Canale di Bonifica a destra di Reno.

### Prescrizioni

- a) lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per scarichi in acque superficiali;
- b) dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tab.3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (Tabella per scarichi in acque superficiali) in relazione ai parametri significativi (SST, COD, IDROCARBURI TOTALI, pH). I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza triennale ad Arpae – SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- c) la pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48 – 72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, per il successivo scarico in corpo idrico, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto dell'impianto;
- d) l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema che segnali il riempimento del serbatoio di stoccaggio degli oli e di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali dei reflui non trattati;
- e) va effettuata una periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento ed efficiente la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza della parte IV del DLgs n. 152/2006 e smi. Il registro di carico e scarico vidimato, con le annotazioni di tutte le asportazioni di fanghi e oli, i formulari e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, dovranno essere conservati presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- f) **la planimetria della rete fognaria** ("Planimetria punti di emissione e reti nere e bianche " DES-508-001-Emissioni\_Acque-R0" datata 08/06/2018, scala 1:250, allegata alla integrazione della domanda AUA ricevuta in data 25/07/2018 (Arpae PG/RA/9673), ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata;**

- g) il pozzetto ufficiale di prelevamento, idoneo al prelevamento di campioni delle acque reflue, dovrà essere mantenuto sempre accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, così come disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema. Inoltre il pozzetto ufficiale di prelevamento e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
- h) lo scarico non dovrà creare impaludamenti nel recettore per evitare esalazioni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;
- i) lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali;
- l) eventuali malfunzionamenti dell'impianto di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale.

## COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

### **Condizioni**

L'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas da digestione anaerobica di biomasse vegetali, sottoprodotti dell'agroindustria, liquami zootecnici con recupero energetico del biogas prodotto) sito in comune di Lugo, via Canaletta n.14, produce digestato tal quale, che viene sottoposto ad un trattamento di separazione con produzione di una frazione palabile e di una frazione non palabile. Le due frazioni vengono stoccate rispettivamente in platea e in vasche in cemento, presso l'impianto. Una parte del digestato separato liquido è sottoposto a processo di essiccamento con produzione di digestato essiccato e di solfato d'ammonio, riconosciuti quali ammendanti.

Il digestato prodotto è di tipo agroindustriale ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016.

L'azienda gestisce direttamente la fase di utilizzazione agronomica di una parte del digestato prodotto, in terreni in zona non vulnerabile. Una parte del digestato essiccato viene venduto a terzi. Nell'Autorizzazione Unica n. 412/2014 è prevista la cessione a terzi di parte del digestato prodotto.

L'impianto ha una produzione di azoto all'anno superiore a 6.000 kg (46.692,52 kg/a nell'ultima comunicazione pervenuta – n.19276 ).

L'attività di utilizzo agronomico è descritta nella Comunicazione di utilizzo agronomico; l'ultima pervenuta è la n. 19276 (modifica n.3 ), richiamata nel provvedimento.

### **Prescrizioni**

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017, emanato con decreto n. 209 del 15/12/2017 dal Presidente della Giunta Regionale, in particolare relativi all'obbligo di esecuzione annuale delle analisi del digestato, di comunicazione, di tenuta del Registro delle utilizzazioni e di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;

2) nel Registro delle utilizzazioni vanno registrate anche le eventuali cessioni a terzi del digestato (data di cessione, quantità, tipologia, nome dell'azienda a cui è ceduto ). Inoltre nel Registro vanno annotati anche i quantitativi dei prodotti di essiccamento del digestato venduti a terzi (data, quantità, tipologia, acquirente);

3) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, sopracitato e sue successive modifiche/integrazioni.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art. 269 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

### Condizioni

- L'azienda Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.a., gestisce un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) di potenzialità pari a 600 kWe e una potenza termica pari a 1509 kW;
- Le biomasse in alimentazione all'impianto sono costituite da: liquami suinicoli, biomasse vegetali, sottoprodotti dell'agroindustria. Rispetto ad alcune tipologie di biomasse in ingresso all'impianto e precisamente quelle legate ad attività stagionali (erba medica, scarti di frutta e vinacce) che vengono concentrate, in genere, in brevi periodi dell'anno, devono essere inviate in prevasca, senza sosta in trincea, al fine di limitare le emissioni potenzialmente odorigene. In caso di eventuale stoccaggio in impianto (che comunque non deve superare le 48 ore), la Ditta dovrà adottare gli opportuni interventi al fine di contenere le emissioni odorigene derivanti dalla fermentazione in particolare di frutta e vinaccia (coperture o altro);
- Le emissioni in atmosfera afferiscono al cogeneratore (E1), essiccatoio (E3) e dalla torcia di emergenza.

### Limiti

#### **PUNTO DI EMISSIONE E1 – COGENERATORE**

Portata massima	2240	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	>400	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, come valore medio orario:

Polveri	10	mg/Nmc
NOx	450	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc
COT	100	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc
SOx	350	mg/Nmc

**I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 5%.**

**I fumi provenienti dal motore, possono essere integralmente recuperati nell'essiccatoio (E3):**

#### **PUNTO DI EMISSIONE E3 – ESSICCATOIO DIGESTATO – Scrubber - Modifica Portata**

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	45	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, come valore medio orario:

Polveri	10	mg/Nmc
NH3	20	mg/Nmc

## **Torcia di emergenza**

- La torcia è dimensionata per trattare 350 Nmc/h di biogas ed è sufficiente a spiazzare tutta la produzione oraria massima prevista di biogas e per svuotare i gasometri;
- La torcia deve essere a bassa emissione di NOx e deve essere dotata di dispositivi ridondanti al fine di evitare la mancata accensione della stessa in caso di utilizzo di emergenza;
- La torcia dovrà sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto. Non è consentita la emissione in atmosfera del biogas non preventivamente trattato. Dovrà essere di tipo chiuso con altezza da terra di almeno 5 m. Risulta comunque necessario garantire l'efficienza della torcia anche in condizioni di eventuale assenza di tensione di rete di e-distribuzione;

## **Prescrizioni**

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C <20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C >20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)

Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti

nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4. Considerato che l'attività della Ditta può essere fonte di emissioni odorigene derivanti da alcune tipologie di biomasse impiegate (effluenti zootecnici, biomasse vegetali, vinacce, scarti di frutta...) sia nella fase di stoccaggio che di movimentazione delle stesse, si prescrive, come già indicato nel provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciato ai sensi del Dlgs 387/2003, una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene, da effettuarsi almeno una volta all'anno.
5. Gli esiti di tale campagna devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, corredati da una relazione e una planimetria in cui siano evidenziate le fonti di emissioni odorigene individuate e monitorate.
6. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
  - **le manutenzioni che dovranno essere effettuate ai sistemi di abbattimento installati, le eventuali anomalie degli stessi e i periodi di fermata dell'impianto;**
  - **i periodi di utilizzo della torcia (n° di accensioni, tempo di accensione, motivazione).**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**